

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente del Comune di Varzo per l'anno 2022/2023

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Materie oggetto di contrattazione decentrata

1. Alla contrattazione aziendale viene attribuita la funzione di negoziare, con modalità ed entro i limiti previsti dai CCNL vigenti, dal D.lgs 267/2000 e successive modificazioni e dal D.lgs. 150/2009.

Gli accordi aziendali, in attuazione della funzione negoziale di cui sopra, sono stipulati dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) e dalle corrispondenti strutture Sindacali territorialmente competenti, firmatarie del CCNL 21.05.2018.

2. I Contratti Collettivi Decentrati Integrativi:

- a) non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali anche riguardo agli oneri economici non previsti. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;
- b) non possono trattare materie diverse da quelle ad essa espressamente demandate dal CCNL o dalle norme;
- c) le materie oggetto di contrattazione non possono essere trattate dal contratto integrativo in termini diversi e più ampi di quelli stabiliti dal CCNL;
- d) non possono avere contenuti difformi alle disposizioni normative (art. 3 bis del D.lgs. 165/2001).

Art. 2 – Vigenza e sfera di applicazione

1. Il presente Contratto Decentrato Integrativo (CDI) si applica a tutto il personale dipendente del Comune, inquadrato nelle categorie A – B – C – D del vigente ordinamento professionale ai sensi del CCNL 31.3.1999, con qualunque tipo di contratto di lavoro subordinato (tempo indeterminato e tempo determinato) a tempo pieno e parziale.

2. Il presente CDI per il (2019), è valido per tutta la vigenza del CCNL e si applica con effetto immediato a decorrere dalla data di stipula.

3. Il presente CDI conserva la sua efficacia fino alla stipula del successivo CDI, salvo diversa successiva disposizione derivante dalla contrattazione collettiva nazionale o dalla legge.

4. A cadenza annuale vengono anche definite nel medesimo accordo integrativo le somme relative alla erogazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art. 68 CCNL 21.5.2018), secondo la disciplina prevista nel presente CDI.

5. Con cadenza annuale, e comunque entro 30 giorni dalla richiesta di uno dei contraenti, le parti verificano l'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente contratto decentrato integrativo.

6. Nel caso siano stipulate ulteriori intese a livello nazionale, anche correttive del vigente CCNL, le parti si incontreranno indicativamente entro un mese dalla loro entrata in vigore al fine di verificare l'eventuale impatto sul presente contratto decentrato integrativo e definire eventuali integrazioni attuative.

Art. 3 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le Parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta della parte interessata, inviata alle altre con lettera raccomandata e/o fax, e/o posta certificata, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

2. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sul quale si basa.

3. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce la clausola controversa fin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato (art. 3, comma 5 CCNL 21.05.2018).

4. I criteri di autoregolamentazione sono vincolanti per le Parti che li sottoscrivono.

TITOLO I – RELAZIONI SINDACALI

Art. 5 – DIRITTI E LIBERTA' SINDACALI

1. Per quanto riguarda i permessi sindacali, si prevede quanto segue:

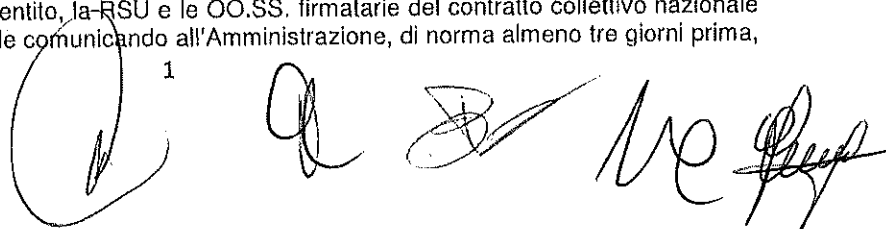
a) i permessi sindacali retribuiti dei dirigenti sindacali dipendenti dall'Amministrazione, sono utilizzati nel rispetto del monte ore spettante all'OO.SS. d'appartenenza e alla RSU secondo le modalità previste dal CCNQ del 4 dicembre 2017 oltre che dalle altre norme vigenti in materia;

b) in applicazione dell'art. 30 della legge 300/1970 sono inoltre previsti, oltre il monte ore di cui sopra, permessi per le riunioni d'organismi direttivi statutari nazionali, regionali e provinciali secondo la disciplina di cui all'art. 11 del citato CCNQ. L'Amministrazione comunica con separato conteggio i permessi fruiti a tale titolo;

2. Per quanto concerne le assemblee, si concorda che:

a) nel rispetto del limite massimo consentito, la RSU e le OO.SS. firmatarie del contratto collettivo nazionale possono indire assemblee del personale comunicando all'Amministrazione, di norma almeno tre giorni prima,

1



la data, il luogo e l'orario dell'assemblea che potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o dipendenti appartenenti a singole categorie o profili professionali, o aderenti a una O.S. firmataria del contratto; di norma le assemblee si svolgeranno in orario diverso da quello d'apertura al pubblico;

b) l'Amministrazione fornirà idonei locali per lo svolgimento della riunione;

c) in caso d'assemblea l'Amministrazione individuerà, di concerto con le OO.SS., i contingenti minimi di personale che non potrà parteciparvi se non in disponibilità/reperibilità;

d) il personale operante fuori della sede presso cui si svolge l'assemblea è autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario al trasferimento di sede e alla partecipazione all'assemblea stessa;

e) il personale partecipante alle assemblee è considerato in servizio ordinario. Il prolungamento d'orario d'assemblea oltre il proprio orario di lavoro non sarà considerato dall'Ente.

Art. 6 – DIRITTI E AGIBILITA' SINDACALI

1. Il diritto a disporre di uno spazio appositamente dedicato alle pubblicazioni di informazioni ai dipendenti, secondo le modalità previste dal CCNL quadro del 7.08.1998 è esteso alla RSU.

2. Rimangono in vigore gli accordi precedenti, se di miglior favore, in materia di bacheche, sedi, referendum, compatibili con le norme.

3. Per le parti non disciplinate dal presente CDI, in tema di libertà ed agibilità sindacali, si applica il CCNQ del 4 dicembre 2017 e le norme non disapplicate dal CCNL.

Art. 7 – PARTECIPAZIONE DI LAVORATORI

1. Al fine di garantire al massimo la partecipazione dei lavoratori, l'Amministrazione attiverà, senza ulteriore informazione sindacale, tutti quegli strumenti atti alla circolazione dell'informazione oppure la raccolta di questionari anonimi sui servizi erogati.

2. Le RSU e le OO.SS. Possono formulare proposte relativamente alle strategie e alle eventuali modifiche organizzative e gestionali e, nello specifico, in relazione alle seguenti materie:

I. Innovazioni organizzative del lavoro;

II. Ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro;

III. Promozione delle pari opportunità;

IV. Qualità dei servizi erogati;

V. Tutela e valorizzazione del personale diversamente abile.

TITOLO II – LAVORO STRAORDINARIO

Art. 8 – Lavoro straordinario

1. Ai fini dell'applicazione del lavoro straordinario si rimanda all'art. 14 del CCNL 1.04.1999, all'art. 38 e 39 del CCNL 14.09.2000 e all'art. 40 del CCNL 22.01.2004 e s.m.i.

2. Lo stanziamento per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario è previsto annualmente dalla contrattazione decentrata. In sede di consuntivo, eventuali risparmi sui fondi relativi al lavoro straordinario verranno utilizzati per impinguare il fondo di cui all'art. 67 del CCNL 21.05.2018.

3. Le risorse di cui al comma precedente, possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali. Tali risorse sono a carico dell'Ente e se non utilizzate non costituiscono economie di fondo e pertanto non possono essere utilizzate per impinguare il fondo di cui all'art. 67 del CCNL 21.05.2018.

4. Per quanto non previsto dai contratti nazionali si applica l'art. 5 del D.lgs. 66/2003 e s.m.i.

TITOLO III – UTILIZZO DELLE RISORSE PER LA POLITICA DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'

ART. 9 – Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate), performance organizzativa e individuale

1. Le Parti concordano:

a) che la quantificazione delle risorse decentrate non costituisce oggetto della contrattazione decentrata, ma è disposta dall'Amministrazione comunale nel rispetto del CCNL;

b) che le risorse finanziarie vengano distribuite nel rispetto del principio della differenziazione delle valutazioni in base al merito;

c) che la ripartizione delle risorse finanziarie rispetti il principio della corrispettività: pertanto non si possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese (art. 7 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.);



d) Le risorse destinate alla performance organizzativa e individuale vengono erogate in base al raggiungimento degli obiettivi di ciascun anno, secondo i criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione delle performance in vigore.

e) Ai dipendenti che conseguono valutazioni più elevate, nell'ambito della performance individuale di cui alla lettera d) è attribuita una maggiorazione del 30% del valore medio pro capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente.

f) Il contingente massimo di personale a cui può essere attribuita la maggiorazione di cui alla lettera e) è demandata alla contrattazione integrativa del C.C.D.I. del Comune di Varzo relativo all'utilizzo delle risorse decentrate (cd economico).

La maggiorazione può essere assegnata a condizione che il dipendente abbia ottenuto la valutazione massima prevista dal sistema di misurazione e valutazione delle performance in vigore. Nell'ipotesi in cui vi sia parità di punteggio nella valutazione avrà diritto al premio individuale il dipendente nella posizione economica inferiore.

Art. 10 – Indennità per le condizioni di lavoro, di cui all'art. 70 bis del CCNL 2016/2018.

- L'indennità del presente articolo è destinata a remunerare il personale che svolge attività disagiate, a rischio o impicanti il maneggio di valori.
- L'indennità per attività disagiate, a rischio o impicanti il maneggio di valori è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1. Il valore giornaliero è determinato in sede di contrattazione decentrata integrativa del C.C.D.I. del Comune di Varzo relativo all'utilizzo delle risorse decentrate (cd economico), nel limite di quanto previsto dal CCNL 21 maggio 2018, ed è a carico del fondo per le risorse decentrate.
- Ad ogni dipendente che svolga attività riconducibili alle fattispecie di cui al comma 1 è dato un "peso" a seconda della gravosità dell'attività svolta per ciascuna delle fattispecie.
- Per le attività degli Agenti contabili impicanti il maneggio di valori si dovrà far riferimento al valore medio annuale delle risorse maneggiate secondo le sotto elencate fasce.
 - fino a 2000 euro (nessuna indennità);
 - prima fascia da 2000 euro a 5000 euro;
 - seconda fascia da 5000 euro.
- Il disagio è determinato da:
 - ampia flessibilità del modello organizzativo dei servizi, articolato in modo da coprire un arco orario simile a quello per il quale è prevista l'applicazione dell'istituto della turnazione con flessibilità della prestazione lavorativa che prevede entrate ed uscite, diversificate nei giorni della settimana, disponibilità alla variazione degli orari pianificati tramite anticipi/posticipi o cambi turno necessari al funzionamento del servizio;
 - da destinarsi al personale investito di compiti plurimi di natura esecutiva che comportino continui spostamenti sul territorio e l'esposizione a condizioni climatiche avverse.
- L'indennità è rapportata alle giornate di effettivo svolgimento delle attività disagiate e che comportano maneggio valori; per tale motivo il valore dell'indennità può variare a seconda delle attività svolte in ogni singola giornata di servizio.
- Tale indennità è incompatibile con l'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-quinques del CCNL 21.5.2008.
- Le parti demandando la determinazione dell'indennità alla contrattazione annuale in ragione della disponibilità economica della contrattazione decentrata.
- Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 CCNL 21.5.2018.
- Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme finalizzate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.
- Le Parti annualmente, in sede di contrattazione decentrata, verificano il sussistere di nuove attività lavorative che comportano l'erogazione delle predette indennità.

Art. 11 – Specifiche responsabilità ex art. 70 quinquies, comma 1 CCNL 21.05.2018

1. Per le specifiche responsabilità, ai sensi dell'art. 70 quinquies, comma 1 del CCNL 21.05.2018, al personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 13 e seguenti del CCNL citato, può essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000,00 annui lordi.

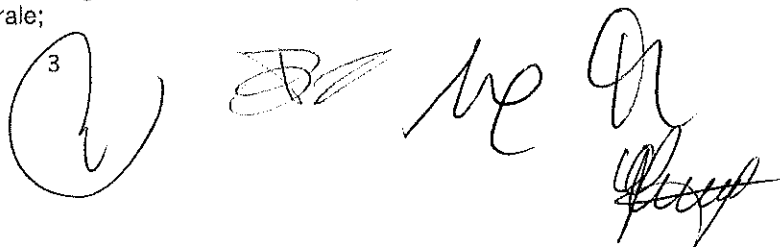
2. In sede di contrattazione integrativa per la ripartizione e l'utilizzo delle risorse decentrate, sarà annualmente stabilita la quota di fondo destinata a compensare le specifiche responsabilità, attribuite con atto formale.

Art. 12 – Specifiche responsabilità ex art. 70 quinquies, comma 2 CCNL 21.05.2018

1. L'indennità di specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 70 quinquies, comma 2, è finalizzata a compensare le specifiche responsabilità, attribuite con atto formale degli Enti, e derivanti dalle qualifiche di:

- ufficiale di stato civile, anagrafe e ufficiale elettorale;

3



- responsabile dei tributi per quanto riguarda le responsabilità stabilite dalle leggi;
 - compensare altresì i compiti di responsabilità affidati:
 - agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico;
 - agli archivisti informatici;
 - ai formatori professionali;
 - compensare specifiche responsabilità:
 - derivanti dalle funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;
 - al personale addetto ai servizi di protezione civile.
2. L'importo attribuito ex art. 70 quinquies, comma 2, non è cumulabile con l'indennità prevista per le specifiche responsabilità di cui all'art. 11, se erogata per la stessa motivazione.
 3. L'importo attribuito ex art. 70 quinquies, comma 2, non è cumulabile tra le fattispecie descritte nello stesso comma.
 4. In sede di contrattazione integrativa per la ripartizione e utilizzo del Fondo delle risorse decentrate, sarà annualmente stabilita la quota di fondo destinata a finanziare le predette specifiche responsabilità attribuite con atto formale dall'Ente e sarà individuato il personale avente diritto.
 5. La misura dell'indennità verrà determinata suddividendo il budget, definito annualmente tra le parti, in modo proporzionale rispetto all'indennità massima fissata in sede di contrattazione, nel limite di € 350,00.

Art. 13 - Indennità di servizio esterno di cui all'art 56-quinquies del CCNL 21.5.2018.

1. Ai sensi dell'art. 56 quinquies del CCNL 21.05.2018 al personale della polizia locale adibito in via continuativa al servizio avente le caratteristiche indicate, nelle giornate del suo effettivo svolgimento spetta l'indennità di servizio esterno che compensa interamente i rischi e i disagi connessi all'espletamento del servizio in ambienti esterni.
2. Il servizio viene considerato espletato come in via continuativa all'esterno qualora siano svolti servizi esterni alla sede del comando/ente.
3. In sede di contrattazione decentrata integrativa per la ripartizione e l'utilizzo del fondo, è stabilita la quota di fondo destinata annualmente a compensare l'indennità di cui ai precedenti commi.
4. In caso di servizio esterno consistente in controllo della velocità mediante strumenti di rilevazione elettronica, le Parti convengono di incrementare l'indennità di servizio esterno.
5. Non è cumulabile con l'indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis CCNL 21/05/2018) di cui al precedente punto.
6. La corresponsione degli importi relativi a tale indennità è effettuata a consuntivo e su attestazione del Responsabile del Servizio.
7. Il valore giornaliero è determinato in sede di contrattazione decentrata integrativa del C.C.D.I del Comune di Varzo relativo all'utilizzo delle risorse decentrate (cd economico), nel limite di quanto previsto dal CCNL 21 maggio 2018, ed è a carico del fondo per le risorse decentrate

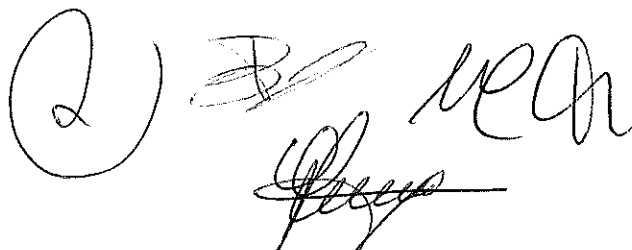
Art. 14 – Turno

1. Per il personale turnista, ricorrendo la condizione di cui all'art. 23 del CCNL 21 maggio 2018, è corrisposta l'indennità di turno, in presenza di una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere.
 - a) L'indennità è corrisposta una indennità sulla base di quanto di seguito stabilito:
 - turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
 - turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
 - turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
 - La corresponsione degli importi relativi all'indennità di turno è effettuata unitamente al pagamento dello stipendio del mese successivo a quello dello svolgimento degli stessi.
 - Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 CCNL 23.5.2008.
2. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme finalizzate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.
3. Le parti rimandano, per quanto non previsto in sede di contratto decentrato, alla disciplina dell'art. 23 del CCNL 21 maggio 2018.

Art. 15 - Reperibilità

1. L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 24 del CCNL del 21.5.2018, è:

4



- corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi essenziali. Spetta al Responsabile preposto al servizio interessato dal pronto intervento predisporre il calendario dei dipendenti reperibili, con cadenza almeno mensile;
 - quantificata in € 10,33 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,66) in caso di reperibilità cadente, in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
 - non può essere superiore 6 periodi al mese per dipendente;
 - se il servizio è frazionato, comunque non in misura non inferiore a quattro ore, è proporzionalmente ridotta in funzione della sua durata oraria con applicazione sull'importo così determinato di una maggiorazione del 10%;
 - qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. Nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il lavoratore è tenuto a rendere completamente l'orario ordinario di lavoro previsto. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
 - non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;
 - non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo tranne che per quelle ricadenti nel giorno di riposo settimanale;
 - la corresponsione degli importi relativi all'indennità di reperibilità è effettuata unitamente al pagamento dello stipendio del mese successivo a quello dello svolgimento dei periodi di disponibilità.
2. Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti. In caso di assenza dal servizio, l'indennità per reperibilità non viene corrisposta. Per quanto non previsto dal presente punto si rimanda alla disciplina contrattuale vigente.
3. La corresponsione degli importi relativi all'indennità di reperibilità è effettuata unitamente al pagamento dello stipendio del mese successivo a quello dello svolgimento degli stessi, i relativi oneri sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 CCNL 23.5.2008.
4. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme finalizzate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.

Art. 16 – Progressione economica

1. L'istituto della progressione economica orizzontale si applica al personale a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente.
2. La contrattazione decentrata integrativa annualmente negozia il tetto massimo di risorse economiche disponibili per finanziare le progressioni economiche orizzontali.
3. La contrattazione decentrata integrativa potrà individuare altresì la distribuzione delle risorse disponibili per ciascuna categoria del sistema di classificazione del personale.
4. Per concorrere alla progressione economica orizzontale il dipendente dovrà possedere alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la decorrenza delle progressioni, i seguenti requisiti:
- a. aver maturato, all'interno dell'Ente o dell'Ente di provenienza, almeno 2 anni compiuti di servizio, a tempo indeterminato, dall'assunzione;
 - b. aver maturato, nella posizione economica di appartenenza almeno 2 anni con decorrenza dall'ultima progressione dello stesso dipendente.
 - c. aver riportato nella valutazione di Performance un punteggio positivo nel triennio precedente l'anno di attribuzione della progressione economica.
5. Sono esclusi dalla progressione orizzontale i dipendenti che non sono più in servizio nell'Ente.
6. Per ciascuna categoria verrà formulata una graduatoria che verrà pubblicata nelle bacheche del luogo di lavoro per 15 giorni consecutivi. Avverso la graduatoria, nei cinque giorni successivi la pubblicazione, ciascun dipendente potrà presentare ricorso al Responsabile del Servizio personale dell'Ente.
7. Le risorse assegnate alle progressioni economiche sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa del C.C.D.I. del Comune di Varzo relativo all'utilizzo delle risorse decentrate (cd economico).

Art. 17 – Formazione

1. E' destinata annualmente una quota alla formazione del personale, da definire in riferimento alla normativa nazionale.
2. La formazione dovrà nel tempo riguardare il più possibile tutto il personale dipendente e dovrà essere effettuata una programmazione suddivisa per funzioni e obiettivi e finalizzato:
- a. a fornire strumenti normativi, comportamentali e tecnici per lo svolgimento della propria attività lavorativa e per un miglioramento della propria professionalità;
 - b. a favorire processi di innovazione delle procedure e dell'integrazione tra i servizi.

Art. 18 – Servizio Mensa/Buoni Pasto

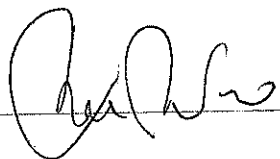


The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'D' followed by a superscript '5'. To its right are several other signatures, including one that looks like 'SS' and another that is more cursive and difficult to decipher. The signatures are spread across the bottom right portion of the page.

1.L'ente, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, può istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell'art. 46 del CCNL 14/09/2000 e nei limiti previsti dal CCNL biennio economico 2004 – 2005, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi o ticket da consumare presso esercizi convenzionati.

Delegazione di parte pubblica, nelle persone di:
Presidente Dott. Boni Pietro, Segretario Comunale

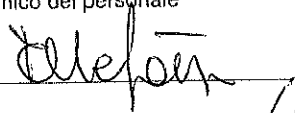
Firma



Rag. STEFANETTI FLORIANA

Responsabile del Servizio Area Amministrativo Contabile – Trattamento economico del personale

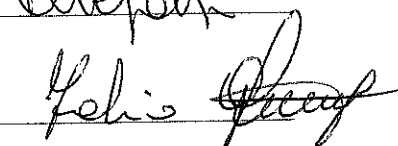
Firma



Geom. GIORGI FABIO

Responsabile del Servizio Tecnico Manutentiva

Firma



R.S.U. nella persona della Rag. CARAMANNA MICHELA

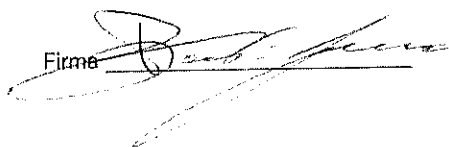
Firma



Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

UIL Franco Borsotti

Firma



Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente del Comune di Varzo relativo alla utilizzazione del fondo risorse decentrate anno 2022/2023

Art. 1 – Campo di applicazione, efficacia della durata

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo si applica al personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il Comune di Varzo e ha per oggetto la definizione, per l'anno 2022/2023, dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo anche a seguito del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale di comparto Funzioni locali triennio 2016/2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018.

2. Per quanto non previsto dal presente contratto ed in quanto compatibile con i suoi contenuti, nonché con le disposizioni di legge e di contratto nazionale sopravvenute, si rinvia alle clausole del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente del Comune di Varzo Anno 2022/2023.

Art. 2 – Costituzione del Fondo delle risorse decentrate

Le risorse di cui all'art.67 del CCLN per l'anno 2022 sono costituite come segue:

**FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022
COMUNE DI VARZO**

FONTE	DESCRIZIONE	Valore
RISORSE STABILI		
Art. 67 comma 1	Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. per enti con dirigenza	29.664,63
Art. 67 comma 2 lett. a)	Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - SOLO DAL 2019	1.164,80
Art. 67 comma 2 lett. b)	Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	1.095,90
Art. 67 comma 2 lett. c)	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	421,33
Art. 67 comma 2 lett. d)	Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	
Art. 67 comma 2 lett. e)	Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	4.007,00
Art. 67 comma 2 lett. f)	solo per Regioni	-
Art. 67 comma 2 lett. g)	Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	-
Art. 67 comma 2 lett. h)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica INDENNITA DI TURNO	
	TOTALE RISORSE STABILI	36.353,66
INCREMENTI VARIABILI		
Art. 67 comma 3 lett. a)	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	-
Art. 67 comma 3 lett. b)	Piani di razionalizzazione	
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, evasione IMU, avvocatura, ecc.)	9.000,00

Art. 67 comma 3 lett. d)	Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	
Art. 67 comma 3 lett. e)	Risparmi da utilizzo straordinari	
Art. 67 comma 3 lett. f)	Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria	
Art. 67 comma 3 lett. g)	Personale case da gioco	
Art. 67 comma 3 lett. h)	Incremento max 1,2% monte salari 1997	3.154,97
Art. 67 comma 3 lett. i)	Incremento per obiettivi del Piano performance PROGETTO CASA DI RIPOSO	18.000,00
Art. 67 comma 3 lett. j)	Incremento risorse a seguito di sperimentazione ex art. 23 co. 4 D.Lgs 75/2017	
Art. 67 comma 3 lett. k)	Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni TURNO	6.500,00
Art. 68 comma 1	Residui anni precedenti di risorse stabili	
	TOTALE INCREMENTI VARIABILI	36.654,97

TOTALE FONDO 2022	73.008,63
Di cui assoggettati a limite 2016	61.326,60

ACCORDO DECENTRATO ANNO 2022/2023

Art. 8 – Progressione economica

In base alle disponibilità ci si impegna per i seguenti passaggi nella contrattazione decentrata anno 2022/2023

ANNO 2022		
D2-D3 area amministrativa contabile Decorrenza 01.01.2022	Progressione	€ 2345,00
A2-A3 area amministrativa contabile Decorrenza 01.01.2022	Progressione	€ 387,00
C3-C4 area tecnica manutentiva Decorrenza 01.03.2022	Progressione	€ 712,00
ANNO 2023		
C3-C4 area amministrativa contabile Decorrenza 01.01.2023	Progressione	€ 712,00
C2-C3 area amministrativa contabile Decorrenza 01.01.2023	Progressione	€ 608,00

Art. 5 – Specifiche responsabilità ex art. 70 quinquies, comma 1 CCNL 21.05.2018

D3 area amministrativa contabile	Ind. Respons.	€ 2.500
C4 area tecnico manutentiva	Ind. Respons.	€ 2.500
C3 area amministrativa contabile	Ind. Respons.	€ 1.500
C2 area amministrativa contabile	Ind. Respons.	€ 1.500
C1 area tecnico manutentiva	Ind. Respons.	€ 1.500

Art. 6 – Specifiche responsabilità ex art. 70 quinquies, comma 2 CCNL 21.05.2018

D2 area servizi demografici	Resp. Demografici	€ 300
C3 area servizi demografici	Resp. Demografici	€ 300

Art. 3 – Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate), performance organizzativa e individuale

1. Le Parti concordano:

- a) che la quantificazione delle risorse decentrate non costituisce oggetto della contrattazione decentrata, ma è disposta dall'Amministrazione comunale nel rispetto dei CCNL;
- b) che le risorse finanziarie vengano distribuite nel rispetto del principio della differenziazione delle valutazioni in base al merito;
- c) che la ripartizione delle risorse finanziarie rispetti il principio della corrispettività: pertanto non si possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese (art. 7 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.);
- d) Le risorse destinate alla performance organizzativa e individuale vengono erogate in base al raggiungimento degli obiettivi di ciascun anno, secondo i criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione delle performance in vigore.
- e) Ai dipendenti che conseguono valutazioni più elevate, nell'ambito della performance individuale di cui alla lettera d) è attribuita una maggiorazione del 30% del valore medio pro capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente.
- f) Il contingente massimo di personale a cui può essere attribuita la maggiorazione di cui alla lettera e) è pari a una unità del personale in servizio.

La maggiorazione può essere assegnata a condizione che il dipendente abbia ottenuto la valutazione massima prevista dal sistema di misurazione e valutazione delle performance in vigore. Nell'ipotesi in cui vi sia parità di punteggio nella valutazione avrà diritto al premio individuale il dipendente nella posizione economica inferiore.

Art. 5 – Specifiche responsabilità ex art. 70 quinquies, comma 1 CCNL 21.05.2018

1. Per le specifiche responsabilità, ai sensi dell'art. 70 quinquies, comma 1 del CCNL 21.05.2018, al personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 13 e seguenti del CCNL citato, può essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000,00 annui lordi.
2. In sede di contrattazione integrativa per la ripartizione e l'utilizzo delle risorse decentrate, sarà annualmente stabilita la quota di fondo destinata a compensare le specifiche responsabilità, attribuite con atto formale.
- 3 Le parti concordano di destinare all'istituto delle Specifiche Responsabilità:

Art. 6 – Specifiche responsabilità ex art. 70 quinquies, comma 2 CCNL 21.05.2018

1. L'indennità di specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 70 quinquies, comma 2, è finalizzata a compensare le specifiche responsabilità, attribuite con atto formale degli Enti, e derivanti dalle qualifiche di:

- ufficiale di stato civile, anagrafe e ufficiale elettorale;
 - responsabile dei tributi per quanto riguarda le responsabilità stabilite dalle leggi;
- compensare altresì i compiti di responsabilità affidati:
- agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico;
 - agli archivisti informatici;
 - ai formatori professionali;

compensare specifiche responsabilità:

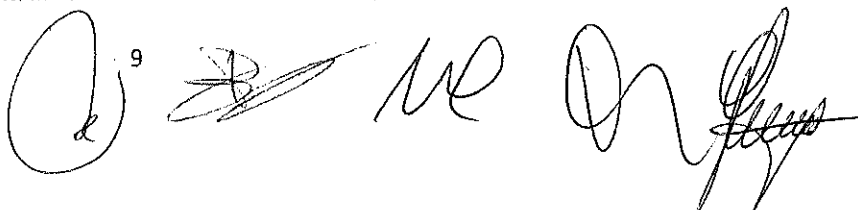
- derivanti dalle funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;
- al personale addetto ai servizi di protezione civile.

2. L'importo attribuito ex art. 70 quinquies, comma 2, non è cumulabile con l'indennità prevista per le specifiche responsabilità di cui all'art. 11, se erogata per la stessa motivazione.

3. L'importo attribuito ex art. 70 quinquies, comma 2, non è cumulabile tra le fattispecie descritte nello stesso comma.

4. In sede di contrattazione integrativa per la ripartizione e utilizzo del Fondo delle risorse decentrate, sarà annualmente stabilita la quota di fondo destinata a finanziare le predette specifiche responsabilità attribuite con atto formale dall'Ente e sarà individuato il personale avente diritto.

5. La misura dell'indennità verrà determinata suddividendo il budget, definito annualmente tra le parti, in modo proporzionale rispetto all'indennità massima fissata in sede di contrattazione, nel limite di € 350,00.

9 

Art. 8 – Progressione economica

1. L'istituto della progressione economica orizzontale si applica al personale a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente.

2. La contrattazione decentrata integrativa annualmente negozia il tetto massimo di risorse economiche disponibili per finanziare le progressioni economiche orizzontali.

3. La contrattazione decentrata integrativa potrà individuare altresì la distribuzione delle risorse disponibili per ciascuna categoria del sistema di classificazione del personale.

4. Per concorrere alla progressione economica orizzontale il dipendente dovrà possedere alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la decorrenza delle progressioni, i seguenti requisiti:

a. aver maturato, all'interno dell'Ente o dell'Ente di provenienza, almeno 2 anni compiuti di servizio, a tempo indeterminato, dall'assunzione;

b. aver maturato, nella posizione economica di appartenenza almeno 2 anni con decorrenza dall'ultima progressione dello stesso dipendente.

c. aver riportato nella valutazione di Performance un punteggio positivo nel triennio precedente l'anno di attribuzione della progressione economica.

5. Sono esclusi dalla progressione orizzontale i dipendenti che non sono più in servizio nell'Ente.

Per l'anno 2022 le risorse assegnate alle progressioni sono pari a € 3.444,00 e per l'anno 2023 sono pari a € 1.320,00;

Art. 67 comma 3 lettera c) – Incentivi recupero evasione tributaria € 9.000,00. Da liquidare come da regolamento approvato con delibera di Giunta Comunale n. 31/2019 ai dipendenti dell'area Amministrativa contabile.

Art. 67 comma 3 lettera i) – PROGETTO OBIETTIVO CASA DI RIPOSO la gestione amministrativa della Casa di Riposo (servizio aggiuntivo) verrà effettuata con personale in servizio del Comune, permettendo così al Comune un risparmio sul personale.

L'importo quantificato nelle risorse variabili del fondo pari ad € 18.000,00, che verrà ripartito annualmente ai dipendenti che verranno individuati. **Sono state inserite nel fondo in parte variabile nuove voci** che derivano dall'acquisizione della Casa di Riposo per anziani di Varzo. Acquisizione che è avvenuta con DGR n. 59-8968 a far data dal 16.05.2019.

Con l'acquisizione della Casa di Riposo sono state trasferite due unità di personale in carico al Comune.

Art. 67 comma 3 lettera k) – Indennità di turno delle due nuove dipendenti (OSS) acquisite. € 6.500,00.

VARZO, lì 10.10.2022

Delegazione di parte pubblica, nelle persone di:

Presidente Dott. Boni Pietro, Segretario Comunale

Firma

Rag. STEFANETTI FLORIANA

Responsabile del Servizio Area Amministrativo Contabile – Trattamento economico del personale

Firma

Geom. GIORGI FABIO

Responsabile del Servizio Tecnico Manutentiva

Firma

R.S.U. nella persona della Rag. CARAMANNA MICHELA

Firma

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

UIL Franco Borsotti

Firma